

Statuto dell'associazione culturale di promozione sociale "Il Bambino Naturale".

Art. 1 – Denominazione.

È costituita l'associazione denominata "Il Bambino Naturale", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Torino, in via della Consolata 7, provincia di Torino.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione si configura quale "Associazione culturale di Promozione Sociale".

L'associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

L'associazione può istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Scopi e attività.

L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale:

1. Promuovere una corretta informazione riguardo ai bisogni della famiglia, dei genitori e dei bambini dalla gravidanza fino all'età scolare dei bambini, incrementando la consapevolezza dei genitori sul bisogno dell'alto contatto dei figli, affinché diventino loro stessi i veri esperti dei loro figli, conoscendo e quindi rispettando le esigenze primarie dei bambini e aumentano la fiducia nel proprio ruolo.
2. Creare spazi fisici e virtuali di aggregazione e di condivisione in cui supportare i genitori e futuri genitori sui temi, a titolo di esempio, della gravidanza, del puerperio, dell'allattamento, del portare i piccoli, dei pannolini lavabili, del massaggio infantile, dello svezzamento naturale, delle vaccinazioni, del consumo critico.
3. Diffondere e offrire strumenti pratici relativi alle modalità di contatto dalla nascita ai primi anni, dunque sensibilizzare le madri e gli operatori socio sanitari sulla cultura del "portare" i piccoli come strumento di accudimento e relazione.
4. Creare relazioni e dinamiche di scambio e collaborazione con enti privati e pubblici per la diffusione di una genitorialità consapevole e responsabile.
5. Sostenere processi volti alla maturazione di una coscienza critica nell'ambito della genitorialità.

Lo stile che anima l'impegno dell'associazione si concretizza nel radicamento territoriale, nello stimolo delle reti formali ed informali, nella valorizzazione delle risorse locali e nello sviluppo delle abilità degli individui e dei gruppi.

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

1. Organizzare incontri informativi periodici sui temi, a titolo di esempio, della gravidanza, del puerperio, della genitorialità, affinché si creino spazi fisici in cui interagire e confrontarsi fra coppie in attesa, neogenitori, nonni, per sensibilizzare sui diversi approcci e scegliere consapevolmente la propria modalità di cura.
2. Organizzare incontri teorico-formativi, convegni e seminari specifici rivolti agli operatori della prima infanzia, agli operatori sociali e sanitari oltre che ai genitori.
3. Organizzare incontri in cui conoscere in teoria e pratica le diverse possibilità offerte dai supporti per portare i piccoli.
4. Gestire e aggiornare il sito e vari profili disponibili su internet, rivolti a genitori, educatori, operatori sociali e sanitari. Utilizzare i mezzi informatici per promuovere l'attività dell'associazione anche attraverso la creazione di apposito sito web o pagine social network .
5. Promuovere sia a livello teorico che pratico l'informazione sull'alto contatto in ambito ospedaliero.

6. Collaborare nell'attività di informazione e formazione con istituti, associazioni ed enti pubblici e privati che si occupano di gravidanza, genitorialità, prima infanzia attraverso incontri informativi, convegni, convenzioni.
7. Supportare le madri in attesa con gruppi di sostegno sia di auto-aiuto che fornendo un relatore esperto, per costruire insieme un punto di riferimento sicuro e privo di pregiudizi in cui condividere esperienze, saperi e competenze tali da costruire una rete di sostegno tra mamme.
8. Promuovere e diffondere uno stile di vita basato sul consumo critico e consapevole (prodotti biologici, naturali, ecocompatibili e del commercio equo e solidale) e istituire laboratori di autoproduzione e recupero valorizzando le capacità individuali sui temi, a titolo di esempio, dei supporti per portare, pannolini lavabili, bambole, giochi, libri tattili attraverso
9. Organizzare laboratori di cucina per promuovere lo svezzamento naturale.
10. Organizzare gruppi di acquisto di supporti per portare, pannolini lavabili, libri, prodotti per la cura dei bambini, giocattoli e quant'altro sia riferibile alla cura e all'accudimento del bambino e finalizzato alla persecuzione dello scopo sociale.
11. Realizzare una "prestoteca" riservata ai soci: luogo ove mettere a disposizione oggetti dedicati alla gravidanza, al puerperio, alla cura dei bambini, come ad esempio fasce porta bebè, pannolini lavabili, libri) che consenta dietro rilascio di una cauzione e forma di noleggio ai genitori di provare e sperimentare.
13. Partecipare ad eventi, feste, manifestazioni, congressi, conferenze, festival, e fiere per promuovere gli scopi dall'associazione.
14. Realizzazione di altri servizi di supporto a genitori, educatori, operatori sociali e sanitari che contribuiscano al raggiungimento dello scopo sociale.
15. Realizzare eventuali pubblicazioni cartacee (riviste, trimestrali) e virtuali.

L'associazione, nel perseguimento delle attività statutarie, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato e contrattualizzato, anche ricorrendo ai propri soci.

Diversamente ai soci non potrà mai essere elargito alcun compenso al di fuori di eventuali rimborsi di spese documentate, inerenti e preventivamente autorizzate.

L'associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati e collaborare con altri enti, di carattere locale, nazionale o internazionale, aventi finalità simili a quelle previste dal presente statuto.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;

- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che partecipano all'attività dell'associazione in vario modo, con contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.

È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione dell'istanza.

Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto alla Presidenza;
- esclusione deliberata dalla Presidenza per accertati motivi di incompatibilità, per gravi fatti che comportino indegnità, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione.

Contro ogni provvedimento della Presidenza che comporta sospensione o esclusione del socio è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

In casi controversi, l'Assemblea può decidere di nominare il Collegio dei Garanti.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa ed eventuali contributi volontari dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere e deliberare in merito ai programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti dai soci fondatori all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio verrà incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti, su decisione dell'Assemblea dei Soci, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Garanti.

All'occorrenza, e su decisione dell'Assemblea dei Soci, può essere nominato un Comitato Tecnico.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dalla Presidenza o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima via mail o fax.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere la Presidenza;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- deliberare in merito a provvedimenti di esclusione o sospensione dei soci;
- distendere e approvare il regolamento di funzionamento per offrire linee guida in caso di attivazione di nuove iniziative;
- eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;
- eleggere il Collegio dei Garanti, se previsto;
- confermare la formazione del Comitato tecnico nominato dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e delibera in tema di modifiche dello statuto con la maggioranza dei presenti, e sulla liquidazione e scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- * predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- * eleggere il presidente dell'Associazione;
- * formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- * elaborare il rendiconto economico e finanziario;
- * predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci;
- * proporre la formazione del Comitato Tecnico.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per l'elaborazione del rendiconto economico e finanziario; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire in apposito registro dei verbali.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.17 Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dalla Presidenza tra i membri della Presidenza medesima, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Art. 18 Segretario

Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene ordine della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Art. 19 Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Collegio dei revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.22 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art.23 Comitato Tecnico

L'assemblea può decidere di eleggere un Comitato Tecnico composto da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Comitato tecnico ha lo scopo di valutare l'attivazione di nuove iniziative proposte dai soci in conformità ai principi dell'associazione stessa. Le deliberazioni del Comitato sono scritte e motivate.

Art.24 – Quota associativa

La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta della Presidenza.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 25 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispose il rendiconto economico-finanziario annuale che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dalla Presidenza deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 – Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.27**Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 383/2000.